

PG/2023/18901 14/07/2023



CONVENZIONE TRA L'AREUS E LA ASL N. 2 GALLURA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA TERRITORIALE 118 – SERVIZIO DI POTENZIAMENTO PRESSO LE POSTAZIONI INFERMIERISTICHE (INDIA) NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL

## **TRA**

l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza Sardegna (di seguito AREUS), con sede in Nuoro, Via Luigi Oggiano n. 25, C.F./P.IVA 01526480916 (PEC: protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it), rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, nata a Verona il 13.03.1961, Cod. Fiscale BTTSNT61C53L781D, nella sua qualità legale rappresentante;

Ε

l'ASL di ASL Gallura, (di seguito ASL) con sede legale in Olbia Via <u>Bazzoni Sircana 2/2A</u>, C.F/P.IVA <u>02891650901</u> PEC <u>protocollo@pec.aslgallura.it</u>, rappresentata dal Direttore Generale Dott. <u>Marcello Acciaro</u>, nato a La Spezia il 17/03/1962 \_Cod. Fisc. <u>CCRMCL62C17E463F</u>, nella sua qualità di legale rappresentante;

### PREMESSO CHE:

- 1. con la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" è stato definito il modello di governo del sistema sanitario regionale e avviato il processo di riforma;
- 2. l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 ricomprende l'AREUS tra gli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e l'art. 20 statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti, quali lo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza;
- 3. sul territorio della ASL suindicata sono attive numerose postazioni avanzate del circuito territoriale pre ospedaliero 118 con infermieri che costituiscono gli equipaggi;
- 4. si concretizza l'esigenza di integrare il personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso avanzato attivi o attivabili nel territorio di competenza della suindicata ASL mediante il supporto di personale dipendente della ASL medesima acquisito per il tramite di apposito rapporto convenzionale tra Enti;







## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 – Oggetto della convenzione

L'AREUS sulla base della presente convenzione, si avvale della collaborazione della ASL finalizzata all'acquisizione delle prestazioni sanitarie infermieristiche necessarie per assicurare il servizio di emergenza e urgenza territoriale 118 presso le postazioni dei mezzi di soccorso avanzate del territorio di competenza della ASL.

Nello svolgimento del servizio l'AREUS assicura tutti i beni e servizi necessari al regolare espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

# Art. 2 - Requisiti del personale infermieristico

Gli Infermieri che opereranno presso le postazioni di soccorso avanzato attive o attivabili nel territorio di competenza dell'ASL, in ragione della presente convenzione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti nella posizione funzionale di Infermiere della ASL;
- prestare servizio preferibilmente nell'ambito dei Reparti/Servizi di Terapia Intensiva e Semi Intensiva, Blocco Operatorio e Pronto Soccorso;
- possedere requisiti psico-fisici adeguati attestati dal medico competente, pena l'esclusione.

### Art. 3 – Adempimenti

Si evidenzia che all'AREUS compete il coordinamento e la direzione del servizio di emergenza ed urgenza territoriale 118 e del personale nello stesso impegnato.

L'AREUS è tenuta al rispetto della presente convenzione e ad assicurare, in particolare, i processi di seguito sintetizzati:

- l'organizzazione dell'attività di soccorso sanitario, sia nelle situazioni ordinarie che negli
  eventi maggiori di competenza territoriale, e il supporto all'equipe di soccorso sul territorio,
  sia di tipo logistico che sanitario;
- il corretto utilizzo di apparecchiature, vestiario (compreso Dispositivi Protezione Individuali DPI), presidi, attrezzatura, prodotti farmaceutici, stoccaggio e scarico di prodotti farmaceutici;
- la gestione della documentazione sanitaria relativa agli interventi di soccorso effettuati;
- il rimborso degli oneri sostenuti dall'ASL, previa rendicontazione amministrativa delle prestazioni eseguite secondo modalità definite tra le due Aziende;
- la verifica delle attività svolte da parte del personale infermieristico dipendente della ASL e la segnalazione all'ASL competente di eventuali inadempienze o atteggiamenti non conformi ai protocolli clinico assistenziali o a tutto ciò che è stabilito nella presente convenzione.







### Art. 4 – Risorse umane e condizioni economiche

L'ASL si impegna a garantire le prestazioni professionali dei propri dipendenti Infermieri, compatibilmente con le esigenze di servizio, per assicurare lo svolgimento del servizio di emergenza e urgenza territoriale presso le postazioni di soccorso attive o attivabili nel territorio di competenza.

Le UU.OO. del Personale di entrambe le Aziende sono preposte al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

È escluso dallo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione il personale che:

- abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale;
- abbia limitazioni fisiche allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- fruisca della riduzione di orario (permessi ex legge 104/1992, permessi giornalieri ecc.).

A fronte dell'espletamento delle prestazioni infermieristiche l'AREUS corrisponderà un compenso lordo di € 40,00 (euro quaranta/00) per ogni ora di prestazione resa, oltre all'IVA, all'IRAP e agli oneri sociali che rimangono a carico dell'AREUS.

Dalla stipula della presente convenzione non deriverà alcun onere a carico del bilancio della ASL.

#### Art. 5 - Rendicontazione

Trimestralmente la ASL cui afferisce il personale infermieristico, che ha svolto attività in favore dell'AREUS in base alla presente convenzione, rendiconterà le prestazioni e emetterà una fattura unica nei confronti dell'AREUS.

L'AREUS si impegna a provvedere al pagamento nei 30 giorni successivi al ricevimento della fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni contrattuali, il compenso affluirà all'ASL che provvederà ad attribuire la quota spettante al personale infermieristico che ha prestato l'attività professionale in parola, come previsto dai vigenti CCNL di categoria.

## Art. 6 - Coperture assicurative

La responsabilità civile terzi e prestazioni d'opera dei dipendenti della ASL, impiegati nello svolgimento del servizio di emergenza territoriale 118 oggetto della convenzione, trova copertura nell'operatività della polizza RCT/O stipulata da AREUS con la Compagnia Assicurativa AMTRUST, prestata in relazione alle attività istituzionali dell'Azienda.

#### Art. 7 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali e di privacy n. 2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione della presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.





Dott. Marcello Acciaro



### Art. 8 - Validità e durata

La presente convenzione ha la durata di quattro mesi, con decorrenza dal 01.07.2023 fino al 31.10.2023, eventualmente prorogabile.

È in ogni caso riconosciuta facoltà ad entrambe le parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi previsti. L'eventuale recesso di una delle Parti dovrà essere comunicato a mezzo PEC con un preavviso di almeno trenta giorni.

# Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione della presente convenzione, le parti tenteranno la conciliazione in via bonaria. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente per la definizione della controversia. In tale caso sarà competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.

## Art. 10 - Norma finale

La presente convenzione, sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e da n. 10 articoli. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende richiederla.

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli Enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione tra Enti è redatta in formato digitale e sottoscritta apposizione della firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	mediante
Data	
L'AREUS rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini	
L'ASL di Asl Gallurarappresentata dal Direttore Generale	